Prot. n. 7037 del 10/08/2012

COMUNE DI GRAZZANISE

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P 81046 – P.tta Montevergine, 1
Tel.0823/1760952 – Fax 0823 991854
Cod. Fisc. 80005670619
C.C. Postale 12817813
P.iva 01096280613

Ordinanza Commissariale n. 4 del 10 agosto 2012

Il Commissario Prefettizio

CONSIDERATO che da tempo su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e, pertanto, un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini, in modo corretto e puntuale;

RAVVISATA la necessità di prevenire:

- *casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;*
- *l'utilizzo di pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;*

ATTESO l'impegno amministrativo straordinario che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/1934;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico Enti Locali*";

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981 "*Modifiche al sistema penale*";

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 2), del D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

a) E' fatto obbligo di rispettare rigorosamente su tutto il territorio comunale le modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

b) E' fatto divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra o lungo le pertinenze stradali;

c) E' fatto divieto di abbandonare potature, sfalci ed altri rifiuti vari per terra o lungo le pertinenze stradali;

d) E' fatto, altresì, divieto assoluto, nel territorio comunale, di abbandonare e di incendiare qualsiasi tipo di pneumatico e ogni altro tipo di rifiuto pericoloso;

e) Il divieto di abbandono è esteso tutte le imprese, enti ed attività che depositano, scaricano e abbandonano qualsiasi tipo di rifiuto in siti non idonei, nonché a tutte le società ed attività che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non pericolosi.

A V V E R T E

- Che, salva e impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 105,00** (euro centocinque/00) ad **€ 620,00** (euro seicentoventi/00);
- Che per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di **€ 500,00** (euro cinquecento/00), ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante: "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";*

Il Personale delle Forze dell'Ordine, della Polizia Provinciale e del Comando della Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente Ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro gg. 60 (giorni sessanta) dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, a:
- Prefettura-UTG di Caserta;
- Commissariato di P.S. di Castel Volturno;
- Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere;
- Stazione Carabinieri di Grazzanise;
- Polizia Provinciale di Caserta;
- Comando Vigili Urbani di Grazzanise;
- Ai Comuni di Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone, Capua, Francolise, Casal di Principe, Falciano del Massico, Pignataro Maggiore e Vitulazio;
- Al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta

p. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
IL SUB-COMMISSARIO
(Nero)